

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2502 del 19/05/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PADANA LEGNAMI SRL DI POVIGLIO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2603 del 19/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1375/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"PADANA LEGNAMI Srl" – Poviglio.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"PADANA LEGNAMI Srl"** avente sede legale in Comune di **Poviglio – Via Argine Mola n.22** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di bancali in legno** ubicato in Comune di **Poviglio – Via Argine Mola n.22** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE al PG/2441 del 8/01/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR. 286/2005;
- Proseguimento senza modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/55029 del 9/04/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Poviglio in data 24/03/2021 al PG/45802;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"; L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.
- Delibera della Giunta Regionale n.855/2012.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"PADANA LEGNAMI Srl"** ubicato nel Comune di **Poviglio – Via Argine Mola n.22**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR. 286/2005.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.42897/130/2013 del 16/07/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 286/2005;

- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PADANA LEGNAMI Srl"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di bancali in legno** nell'impianto ubicato in Comune di **Poviglio – Via Argine Mola n.22** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE ED1 – TRITURAZIONE DI CORTECCE E STOCCAGGIO CIPPATO DERIVANTE DA BIOTRITURATORE E LAVORAZIONE SEGHERIA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **28 Giugno 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **5 Luglio 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E1	PRISMATRICE, TRONCATRICE, N.3 MULTILAME DELLA LINEA "STORTI"	40000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E2	SEGATRONCHI, TRONCATRICE, MULTILAME E FRESATRICE DELLA LINEA "ARTIGLIO"	30000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E3	TRONCATRICE, REFILATRICE, MULTILAME BIALBERO E MULTILAME ORIZZONTALI DELLA LINEA RECUPERO SCORZI	30000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E4	FRESATRICE 4 TESTE, TRONCATRICE E MULTILAME DELLA LINEA CMS, VAGLIO, TAGLIAPACCHI, TRONCATASSELLI, INCHIODATRICE E SMUSSATRICE LINEA CHIODATRICE STORTI	30000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E5	CALDAIA MAWERA A BIOMASSA DA 0,85 MW	1300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto (NO ₂) Ossidi di zolfo (SO ₂) Monossido di carbonio COV (C-Org. Tot)	< 30 < 450 < 100 < 250 < 30	
E6	TIMBRATRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
ED1	TRITURAZIONE DI CORTECCHE E STOCCAGGIO CIPPATO DERIVANTE DA BIOTRITURATORE E LAVORAZIONE SEGHERIA	EMISSIONI DIFFUSE					

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dei COV (C-Org.Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs.152/06, Parte V, Allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 2, punto 2.2 "Modalità di combustione";
- 3) Al fine di contenere e mitigare le emissioni diffuse derivanti dalle lavorazioni della Ditta si prescrive alla stessa che:
 - lo stoccaggio del materiale polverulento dovrà avvenire in appositi contenitori (box), adeguatamente riparati dagli agenti atmosferici;
 - la velocità degli automezzi, adibiti alla movimentazione dei materiali polverulenti, dovrà essere limitata mantenendo, durante le fasi di carico e/o scarico, una adeguata altezza di caduta dei medesimi;
 - provveda alla umidificazione/bagnatura sia nelle fasi di carico/scarico del materiale che della zona interessata dalle operazioni di triturazione;
 - provveda alla umidificazione/bagnatura dei cumuli di stoccaggio ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri;
 - provveda nei periodi secchi ad inumidire i piazzali per limitare/prevenire la diffusione di polveri,
 - pulisca periodicamente la pavimentazione con motoscopa aspirante, o sistema analogo, con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri;
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 - 3 – 4 – 5.
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/2441 del 8/01/2021.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR. 286/2005.

Dati tecnici

Lo scarico delle acque di prima pioggia oggetto di autorizzazione è indicato come scarico 3 ed è al servizio dell'area pavimentata di circa 3.728 m² in cui si svolge attività di triturazione di ramaglie e scarti di legno vergine al fine di ottenere cippato di legno. Il resto del piazzale è adibito a stoccaggio tronchi di legno.

Tali reflui saranno trattati da un impianto di prima pioggia avente vasca di accumulo di volume pari a 20 m³ e sezione di separazione degli oli e idrocarburi dotata di filtro a coalescenza.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso adiacente lo stabilimento che si immette nel Canale Deviatore Dugara.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per i parametri: solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. La pompa che invia le acque di prima pioggia al disoleatore si dovrà attivare dopo 48-72 ore dall'evento piovoso.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico, posto a valle dell'impianto di trattamento, prima dello scarico nel recapito finale, deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili.
10. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato 1 autocontrollo sullo scarico che attesti il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore alle 3 ore.

11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Così come previsto dalla Ditta, periodicamente i piazzali dello stabilimento devono essere puliti tramite autospazzatrice.
13. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.

- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede l'autorizzazione delle emissioni diffuse che possono originarsi sia dalla triturazione di cortecce che di altri cascami legnosi, con stoccaggio del materiale legnoso triturato in scaglie (cosiddetto cippato di legno) derivante in minima parte dall'attività del biotrituratore e per la gran parte dalla lavorazione della segheria. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente relazione di verifica acustica e relativi allegati, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risulta che:

- *l'area di pertinenza della Ditta, stante la vigente zonizzazione acustica del Comune di Poviglio, è inserita parte in classe V° e parte in classe III°;*
- *le abitazioni residenziali limitrofe allo stabilimento sono inserite in classe III°;*
- *l'attività lavorativa si svolge dalle ore 08 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, fatto salvo per il reparto segheria che, in virtù delle richieste di mercato, può aumentare l'attività, comunque sempre all'interno del periodo diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00);*
- *in periodo notturno non viene effettuata alcuna attività lavorativa ad eccezione di occasionali e non prevedibili partenze di autocarri. Tale eventualità è ritenuta acusticamente non significativa sia a causa dell'evento che risulta essere occasionale e della durata di alcuni minuti (accensione, spostamento di pochi metri con uscita dallo stabilimento), che per il mascheramento effettuato dallo stesso capannone industriale;*
- *in ambiente interno l'attività lavorativa viene svolta con porte/portoni e infissi chiusi, come da disposizione Aziendale;*
- *in ambiente esterno le operazioni di movimentazione del materiale è effettuato con muletti elettrici. Oltre alla presenza degli impianti relativi alla aspirazione, canalizzazione ed emissione legati alla varie fasi operative, all'estremità Ovest dello stabilimento produttivo, viene utilizzata una macchina troncatrice per la sezionatura di pacchi di tavole ad una lunghezza voluta;*
- *dai risultati delle indagini fonometriche effettuate sia a confine dell'area di pertinenza dello stabilimento in riferimento a potenziali ricettori sensibili posti a Sud del medesimo che all'interno dell'area di pertinenza della Ditta **è emersa la compatibilità acustica dell'intero insediamento produttivo** composto da due Aziende distinte.*

la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- *l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;*
- *l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;*
- *la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.